

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo ai**  
**CREDITI DI FIRMA**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Veneziano  
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop.  
Sede Legale: Via Villa, 147 – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE)  
Sede Amministrativa: Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE)  
Tel.: 041.5629511 – Fax: 041.5629529  
e-mail: [inf@bancadelveneziano.it](mailto:inf@bancadelveneziano.it) – sito internet: [www.bancadelveneziano.it](http://www.bancadelveneziano.it)  
Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00272940271  
Iscr. Tribunale di Venezia: n. 8480 – C.C.I.A.A. di Venezia: n. 96739  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4662 - cod. ABI 8407  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160398  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore).

Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto. Se la garanzia è “*a prima richiesta*”, la banca può adempiere l'obbligazione nei confronti del terzo, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente, e rivalersi su quest'ultimo per il pagamento effettuato.

A titolo esemplificativo, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

#### **Tra i principali rischi vanno tenuti presente:**

il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

## RILASCIO FIDEIUSSIONI ITALIA

Diritti di segreteria:	
- fino a 2.500 Euro:	€ 25,00
- fino a 5.000 Euro:	€ 50,00
- fino a 15.000 Euro:	€ 75,00
- oltre 15.000 Euro:	€ 100,00

Commissioni per fideiussioni (rimborso IVA, oneri di urbanizzazione, gas): 1,50%  
(frazione d'anno = anno) pagamento anticipato

Commissioni per fideiussioni finanziarie/commerciali/gare: 2,00%  
(frazione d'anno = anno) pagamento anticipato  
Più commissione da versare al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire (nei casi previsti dal D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122).

## RILASCIO FIDEIUSSIONI ESTERO

Diritti di segreteria:	€ 100,00
Commissioni mensili:	0,20%

## ALTRE SPESE E COMMISSIONI

Commissione per rilascio referenze bancarie (senza assunzione di rischio di credito) € 40,00

Invio comunicazioni ai sensi di legge

Spese addebitabili ai sensi art. 127 bis T.U.B

→ In forma cartacea

€ 1,50

→ On line\*

€ 0,00

Invio comunicazioni (ai sensi art. 118 T.U.B.) € 1,50

\*per informazioni o comunicazioni più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diversi

Informativa precontrattuale € 0,00

Spese per copia documentazione Le spese saranno pari ai costi  
sostenuti per la produzione della documentazione richiesta

Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente

Spese vive: recuperate nella misura effettivamente sostenuta

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente, fatti salvi gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali a carico del cliente medesimo.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca del Veneziano Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [ufficio.reclami@bancadelveneziano.it](mailto:ufficio.reclami@bancadelveneziano.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Avallo</b>	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
<b>Fideiussione</b>	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga</b>	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia).
<b>Clausola di pagamento "semplice"</b>	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa.
<b>Spese di istruttoria</b>	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
<b>Interesse di mora</b>	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
<b>Commissione per rilascio referenze bancarie</b>	Commissioni di rilascio referenze, certificazioni o dichiarazioni di qualsiasi altra natura.